



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**AGENZIA DEL LAVORO**

Reg.delib.n. **30**

Prot. n.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**O G G E T T O:**

**INTERVENTO 1: INDICAZIONE PER IL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONDIZIONALITA' DA PARTE DEI DISOCCUPATI CHE BENEFICIANO DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO PROVINCIALI O CON DIRITTO AD INDENNITA' DI MOBILITA' O IN CIG E DICHIARATI IN ESUBERO.**

Il giorno **25 Agosto 2011** ad ore **14:40** nella sala delle riunioni,  
convocato dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è tenuto

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Presiede:**

IL PRESIDENTE **MICHELE COLASANTO**

Presenti:

IL CONSIGLIERE **ENNIO BORDATO**  
IL CONSIGLIERE **MARINA FAMBRI**  
IL CONSIGLIERE **LORENZO POMINI**  
IL CONSIGLIERE **ALBERTO REVOLTI**  
IL CONSIGLIERE **SERGIO VERGARI**

Assenti:

IL CONSIGLIERE **GIOVANNI ANICHINI**  
IL CONSIGLIERE **PAOLO FERRARI**  
IL CONSIGLIERE **FRANCO IANESELLI**  
IL CONSIGLIERE **PAOLO SPAGNI**

Partecipa:

LA DIRIGENTE GENERALE **ANTONELLA CHIUSOLE**

Assiste:

IL SEGRETARIO **MICHELE TESSARI**

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- considerato che il Protocollo d'intesa per affrontare l'emergenza occupazionale, siglato in data 11 febbraio 2011, estende all'anno 2011 gli interventi provinciali straordinari per affrontare l'emergenza occupazionale già approntati nel corso del 2009 e del 2010 a favore dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro o che sono sospesi per crisi di mercato;
- considerato che con deliberazione n. 718 di data 15 aprile 2011, il Documento degli interventi di politica del lavoro è stato aggiornato ed adeguato ai contenuti del Protocollo citato;
- visto che il nuovo Documento degli interventi di politica del lavoro 2011-2013, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1608 di data 29 luglio 2011, conferma i contenuti del Protocollo e valorizza, altresì, al punto 1.C. dell'intervento 1, il Patto di servizio quale impegno per agevolare il ritorno al lavoro;
- considerato che nell'ambito del Protocollo richiamato sono riproposte misure a tutela del reddito dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per crisi di mercato ed interventi mediante l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga;
- considerato che nello stesso Protocollo le parti individuano la priorità di attivazione di interventi di politica attiva a favore dei disoccupati e dei lavoratori sospesi in esubero, per agevolarne la ricollocazione ed in funzione del fatto di condizionare, contestualmente, l'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito previste al rispetto della partecipazione agli interventi;
- ritenuto altresì di dover garantire la qualificazione della spesa pubblica mediante la richiesta ai lavoratori disoccupati e sospesi di comportamenti coerenti con i servizi erogati dall'Agenzia del lavoro, con le norme in vigore e con le misure di politica attiva proposte dalla medesima;
- considerato che per i lavoratori sospesi che beneficiano dell'intervento straordinario di integrazione al reddito sono state già deliberate indicazioni per il corretto assolvimento dell'obbligo di formazione con deliberazione n. 22 di data 26 maggio 2011;
- ritenuto di fornire indicazioni per il corretto assolvimento del principio di condizionalità e di stabilire i principi attraverso i quali dare attuazione agli interventi di politica attiva del lavoro anche per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per crisi di mercato e per coloro che beneficiano di interventi mediante l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga;
- ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di impartire le indicazioni per il corretto assolvimento dell'obbligo di attivazione da parte delle persone che sono nelle seguenti situazioni:
  - a) disoccupati che hanno presentato domanda di sostegno al reddito provinciale;
  - b) disoccupati con diritto all'indennità di mobilità;
  - c) lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni dichiarati in esubero;
2. di stabilire che fra l'Agenzia del lavoro, tramite i Centri per l'impiego, e ciascuna delle persone appartenenti alle categorie a) e b) di cui al punto 1. venga stipulato un Patto di servizio che riporti i singoli interventi, le condizioni ed i tempi della loro realizzazione;
3. di stabilire che alle persone appartenenti alla categoria c) di cui al precedente punto 1. è fatto obbligo di attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione e di accettare le offerte di inserimento lavorativo e di politica del lavoro proposte dall'Agenzia del Lavoro;
4. di individuare nei seguenti interventi le azioni di politica attiva prevedibili nel Patto di servizio: percorsi di orientamento, servizi di formazione, tirocini formativi e di orientamento, partecipazione ai lavori socialmente utili, sostegno all'avvio di lavoro autonomo e altri servizi per l'occupazione;
5. di dare atto che il patto dovrà riportare la data entro la quale il lavoratore deve iniziare l'intervento o gli interventi di politica attiva del lavoro;

6. di considerare ammissibile lo svolgimento di corsi promossi dall'Agenzia del lavoro nonché da parte di strutture diverse da quest'ultima (purché la frequenza possa essere debitamente certificata, attraverso la consegna di idonea documentazione presso il Centro per l'impiego e purché il lavoratore possa dichiarare la data di inizio e le caratteristiche dell'iniziativa), l'iscrizione all'Università, la frequenza di percorsi per l'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale, di corsi per l'apprendimento della lingua italiana, per il conseguimento di una patente di guida ed ogni altra iniziativa formativa individuata nel Patto in quanto considerata utile a rafforzare l'occupabilità;
7. di escludere dall'applicazione del principio di condizionalità coloro che:
  - possono essere ammessi (maturazione dei requisiti) alla pensione di vecchiaia o di anzianità entro 12 mesi o comunque entro il maggiore periodo di fruizione di indennità;
  - sono disabili e sono stati dichiarati in condizione temporaneamente non compatibile con lo svolgimento di attività di politica attiva del lavoro. Tale dichiarazione è attestata da parte dell'operatore assegnato alle attività di inserimento lavorativo di persone disabili del Centro per l'impiego competente;
8. di considerare rispettato il principio di condizionalità nei casi di svolgimento di attività lavorative di durata pari o superiore a 20 giorni consecutivi;
9. di prevedere che la disposizione di cui al punto 8. si applica ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro dal 01.01.2011;
10. di dare atto che la mancata osservanza delle misure concordate o proposte dall'Agenzia, non dovuta a cause di forza maggiore, comporta la perdita del sostegno al reddito provinciale o dell'indennità di mobilità regionale o in deroga, la segnalazione all'INPS per la perdita del trattamento di sostegno al reddito nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente e, se le specifiche condizioni lo prevedono, la perdita dello stato di disoccupazione o dell'iscrizione alle liste di mobilità;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

GM